



Comune di LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

(Legge n. 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina:
 - a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 836, di seguito denominato «Canone patrimoniale»;
 - b) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, di seguito denominato «Canone mercatale».
2. Il Canone patrimoniale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, già applicati nel comune di Locorotondo. Il Canone mercatale sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le aree mercatali e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. L'applicazione del Canone mercatale esclude l'applicazione del Canone patrimoniale.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla predetta legge nonché le altre disposizioni normative ed i regolamenti comunali che non siano incompatibili.

ART. 2 - Definizioni e disposizioni generali

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) **area o spazio pubblico:** le strade, i corsi o le piazze del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune compresi i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; lo spazio sovrastante e sottostante il suolo pubblico; le aree di proprietà privata sulle quali risulti il pubblico passaggio;
- b) **concessione o autorizzazione:** atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) **canone:** l'importo dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione o dall'occupante senza titolo;
- d) **tariffa:** la base di calcolo unitaria per la determinazione del canone.
- e) **Manifesto:** un mezzo pubblicitario destinato all'affissione su plance comunali
- f) **Foglio:** la dimensione di un manifesto con superficie pari a 0,7 mq.

ART. 3 - Presupposti

1. Il presupposto del Canone patrimoniale è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di aree o spazi pubblici come definiti nell'articolo 2;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree o spazi pubblici, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività e tutte le forme di comunicazione

aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del Canone patrimoniale dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

3. Il presupposto del Canone mercatale è l'occupazione, anche abusiva, di aree o spazi pubblici destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 4 - Soggetti passivi

1. I canoni di cui al presente regolamento sono dovuti dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dei canoni.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

ART. 5 - Tariffe

1. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) **giornaliera**, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico o, la diffusione di messaggi pubblicitari, abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) **annua**, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico o, la diffusione di messaggi pubblicitari, abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

2. L'organo comunale competente delibera la tariffa base giornaliera e annuale del Canone patrimoniale e del Canone mercatale, eventualmente individuando specifici coefficienti per la determinazione del canone stesso.

3. L'ammontare del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) per le occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese quelle mercatali: in base alla durata, alla superficie dell'occupazione, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale;

b) per la diffusione di messaggi pubblicitari: in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati;

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.

ART. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE:

a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) di aree cimiteriali;
- e) del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- f) rappresentate da scale e gradini prospicienti le abitazioni;
- g) effettuate con tende fisse o retrattili o rigide;
- h) effettuate con balconi, bow-windows o simili, infissi di carattere stabile;
- i) effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per i contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti "porta a porta"
- j) con elementi di arredo urbano sovrastanti il suolo pubblico, passatoie, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, limitate alla durata delle manifestazioni;
- k) occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio pubblico e/o di pubblica utilità relativi alle stesse
- l) con rastrelliere e con le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m) di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad una giornata;
- n) per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- o) effettuate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- p) effettuate da soggetti terzi nell'ambito di programmi di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale organizzati dal Comune a condizione che le stesse non prevedano l'esercizio alcuno di attività commerciale, vendita e somministrazione;
- q) effettuate dai seguenti soggetti che non prevedono l'esercizio alcuno di attività commerciale:
 1. Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – R.U.N.T.S., ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore
 2. Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) iscritte nel relativo registro tenuto presso il C.O.N.I. o eventualmente associate ad Enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal C.O.N.I. e iscritte nell'apposito registro;
 3. Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n.49;
 4. Associazioni sindacali, professionali e di categoria aderenti ad organizzazioni aventi articolazioni a carattere nazionale e territoriale locale;
 5. Associazioni dei consumatori iscritti nel registro nazionale, regionale o comunale;
- r) effettuate in occasione di manifestazioni religiose, organizzate dalle parrocchie o dai comitati parrocchiali per finalità benefiche;
- s) con passi carrabili, rampe e simili per l'accesso all'abitazione di residenza, regolarmente autorizzati destinati a soggetti portatori di handicap;
- t) effettuate su aree destinate alla sosta dei veicoli per il trasporto pubblico di linea, in concessione, nonché di mezzi a trazione animale, durante la sosta e nei posteggi ad essi assegnati;
- u) per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e per le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- v) le occupazioni di operatori commerciali in forma ambulante e itinerante a condizione che la sosta non ecceda i 60 minuti;
- w) occupazioni non intralcianti il traffico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde pubblico (es. potatura alberi) con mezzi meccanici, di durata non superiore alle 6 ore;
- x) le occupazioni rientranti nell'ambito di iniziative mirate al forte rilancio dell'offerta turistico/culturale, approvate con atto di Giunta Comunale;

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI RELATIVI A:

- a) giornali e alle pubblicazioni periodiche, escluse le insegne, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) messaggi esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) effettuati in qualunque modo dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- d) effettuati in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune e comunque assentite con atto di Giunta Comunale;
- e) manifestazioni senza finalità di lucro;
- f) i mezzi pubblicitari che non contengano l'indicazione di persone, ditte, enti o società, salvo il caso in cui questi ultimi abbiano sovvenzionato l'evento, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto organizzatore corredata da relativa documentazione fiscale;
- g) mezzi pubblicitari che non contengano l'indicazione della persona, ditta, ente o società che ha organizzato la manifestazione, salvo il caso in cui si riscontri in modo inequivocabile la finalità assistenziale o di beneficenza della medesima;
- h) messaggi su superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sempre che la loro sommatoria non comporti un aumento dell'efficacia pubblicitaria del singolo messaggio, nel qual caso la superficie conteggiata è quella complessiva;
- i) messaggi posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;
- j) inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, fatta eccezione per le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- k) effettuati mediante insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, enti del Terzo Settore, circoli privati ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nel caso di circoli privati non potrà indicarsi l'attività svolta nei locali;
- l) effettuati mediante insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- m) esposti da partiti politici nelle bacheche appositamente ed esclusivamente loro concesse;
- n) effettuati mediante insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

o) relativi al marchio apposto sulle gru mobili o a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

p) relativi al marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

q) ad iniziative mirate al forte rilancio dell'offerta turistico/culturale, approvate con atto di Giunta Comunale, fino alla concorrenza di 20 mq x una durata massima di 20 giorni, fatta salva diversa deliberazione della stessa Giunta Comunale.

r) mediante affissione di manifesti riguardanti:

1. le attività istituzionali del Comune svolte in via esclusiva comprese quelle relative ad adempimenti in materia di consultazioni elettorali, nell'ambito del proprio territorio;

2. le autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

3. lo Stato, le Regioni e le Province in materia di tributi;

4. le autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

5. corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

6. che sia comunque obbligatoria per legge;

7. manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune fino alla concorrenza di n. 1 POSTER 6x3 e di n. 10 manifesti 70x100 per un numero di giorni pari a dieci.

ART. 7 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni per tipologia e finalità:

DESCRIZIONE RIDUZIONE	RIDUZIONE
Occupazioni sottostanti il suolo (per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri)	75 %
Occupazioni sovrastanti il suolo	50%
Occupazioni con passi carrabili	50 %
Occupazioni con passi carrabili con divieto di sosta	50%
Occupazioni con passi carrabili non utilizzati (a raso)	73%
Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune	73%
Occupazioni per accessi a distributori di carburante	70%
Distributori di tabacchi	45%
Occupazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera q) dell'articolo 6 per lo	80 %

svolgimento di attività commerciale	
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (solo per tariffa giornaliera)	80 %
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici (solo per tariffa giornaliera)	80 %
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività da bar, macellerie, fast food con tavolini all'aperto (solo per tariffa giornaliera)	92%
Affissioni di manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non rientranti nei casi di esenzione; manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari Annunci mortuari e/o commerciali con diritti di urgenza: le affissioni richieste lo stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale o da eseguirsi entro i due giorni successivi, è applicata una maggiorazione del 10% sulla tariffa base con un minimo di € 30,99 (70x100) ad un massimo di € 38,73 (100x140)	60 %

2. Sono previste le seguenti riduzioni per durata:

Descrizione riduzione	Riduzione
Occupazioni di durata superiore a 15 giorni (solo per tariffa giornaliera)	40 %
Occupazioni di durata superiore a 30 giorni (solo per tariffa giornaliera) o che si verificano a carattere ricorrente	50 %
Occupazioni fino a 12 ore (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Affissioni per ogni periodo di 5 giorni o frazioni successivi ai primi 10	30 %

3. Sono previste le seguenti maggiorazioni:

Descrizione maggiorazione	Maggiorazione
Occupazioni effettuate in occasione di fiere, sagre e feste (solo per tariffa giornaliera)	50%
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi di dimensioni da 5,50 mq a 8,50 mq (solo per tariffa annua)	50 %
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi di dimensioni superiori a 8,50 mq (solo per tariffa annua)	100 %
Pubblicità luminosa	100%
Manifesto da 8 fino a 12 fogli	50 %
Manifesto oltre i 12 fogli	100 %
Affissioni con carattere d'urgenza	10 %
Affissioni inferiori a 50 fogli	50%
Affissioni su spazi prescelti	100%
Affissioni commerciali per il periodo dal 01/06 al 30/09	50%
Diffusione di messaggi pubblicitari di carattere commerciale eseguite nelle vie indicate all'allegato A) – PUNTO B	150%

1. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi si applicano sulla tariffa base come determinate dal competente organo comunale.
2. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili, ricorrendone contemporaneamente i presupposti. Il cumulo avviene, per le maggiorazioni, sulla tariffa base, mentre per le riduzioni, a scalare.
3. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili esclusivamente al canone patrimoniale.
4. Relativamente al canone mercatale dovuto dai soggetti che occupano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

ART. 8 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 Aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

ART. 9 - Versamento

1. Il canone patrimoniale è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione per le occupazioni o alla richiesta del servizio di pubbliche affissioni e, successivamente, entro il 30 Aprile di ciascun anno, fatta salva la possibilità per il contribuente, per importi superiori a euro 500, di versare il dovuto in 4 (quattro) rate con scadenza 30 Aprile, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre del medesimo anno.
2. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui al d.lgs. 82/2005 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice dell'amministrazione digitale.
3. Il versamento del Canone mercatale è effettuato utilizzando la piattaforma di cui al d.lgs. 82/2005 (PagoPA), o bollettino postale o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice dell'amministrazione digitale.
4. Il canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare in cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione decimale sia inferiore o uguale/superiore a cinquanta centesimi.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 10 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 11 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è individuato e nominato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria secondo il rito ordinario di cognizione e come riportato nell'art.32 d.lgs.150/2011.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 14 – Tipologie di occupazioni

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguarda le seguenti fattispecie, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile:

- a) Il sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante, distributori di tabacchi e simili, infissi di carattere stabile;
- c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) cartelli pubblicitari e simili;
- h) aree per spettacoli viaggianti;
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- k) tende, tendoni ecc.;
- l) le aree di proprietà privata sulle quali risulti il pubblico passaggio;
- m) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.

ART. 15 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie a seconda dell'importanza, come definite dall'allegato "A" che è parte integrante del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
3. Per le occupazioni di spazi e aree non ricadenti in Categoria 1, la tariffa è ridotta del 25%.

ART. 16 – Occupazioni permanenti con passi e accessi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.

3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.

ART. 17 – Distributori di carburante e di tabacchi.

1. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto ogni mille litri o frazioni di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra di loro, il canone nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente e funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuto un canone annuale.

ART. 18 – Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 19 – Occupazioni per attività edili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera (temporanea), anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

ART. 20 – Occupazioni per riserve di parcheggio o di servizio di attività commerciali

1. Per un uso correlato all'attività possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, ecc.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 21 – Occupazioni con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Per le occupazioni con elementi di arredo e relative a dehors, si rimanda a quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

ART. 22 – Occupazioni per esposizione merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale purché l'occupazione non si estenda oltre la proiezione dell'attività commerciale.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 23 – Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi rappresenta l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno dieci giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 24 –Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento da 101 mq a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 25 - Suddivisione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
 - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.
2. Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari e di quelli destinati alle comunicazioni devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

ART. 26 - Criteri di determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera come definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, come da allegato A);
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

ART. 27 - Criteri di determinazione del canone per particolari tipologie di messaggi pubblicitari

1. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
3. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
4. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui sui velocipedi e all'interno e all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresi i cosiddetti camion vela, rientra nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Il canone è dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se circolano solo occasionalmente. Il canone è corrisposto rispettivamente, al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
5. I veicoli omologati come auto pubblicitarie, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
6. Per i messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello di pre-insegne o frecce direzionali, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 28 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

5. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 29 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

ART. 30 - Volantinaggio

1. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

2. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è necessaria la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

TITOLO III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 31 - Procedura per l'ottenimento della concessione all'occupazione di aree e spazi pubblici

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita domanda in bollo secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile (almeno 10 giorni) a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 18/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.

4. La domanda di concessione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso Ufficio Comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria della concessione del bene richiedendo apposito parere alla Polizia locale per quanto attiene alle prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, all'Ufficio Tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dal servizio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura dell'occupazione.

5. L'esecutività dell'atto di concessione è subordinata al pagamento del canone. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di concessione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.

6. La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

7. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, nei casi di occupazioni di commercianti della sola categoria spuntisti e simili, l'obbligo di domanda è assolto con il pagamento del canone.

ART. 32 - Deposito cauzionale

1. Le occupazioni permanenti, di cui agli articoli 16 e 18 del presente Regolamento, comportanti manomissioni del suolo pubblico sono subordinate al versamento di una cauzione o alla sottoscrizione in favore del Comune di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria senza il beneficio di escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'entità della cauzione sarà pari al 30% dell'importo in euro relativo agli oneri stimati per il ripristino dello stato dei luoghi, sulla scorta di un verbale condiviso tra Ente e Tecnico di parte.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, sarà restituita o la polizza sarà svincolata a cura dell'Ufficio tecnico Comunale alla scadenza della concessione, entro il termine di giorni 30 dalla consegna ad opera del tecnico di parte di apposita perizia attestante il ripristino dello stato dei luoghi e l'inesistenza di danni.

ART. 33 - Durata, rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione, proroga e decadenza della concessione

1. Le concessioni aventi natura permanente non possono avere durata superiore a nove anni, fatte salve le concessioni a seguito di installazione di mezzi pubblicitari a seguito di progetti particolareggiati, per le quali si applicano le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Alla scadenza della concessione, il concessionario è obbligato a restituire il bene concesso nello status quo ante; eventuali manufatti realizzati anche provvisoriamente dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario, entro la medesima scadenza. In caso di inadempimento, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione con diritto di rivalsa a carico del concessionario. Il concessionario è responsabile per eventuali danni arrecati al bene concesso.

3. Alla scadenza della concessione permanente, l'occupante può presentare istanza di rinnovo prima di 90 giorni dalla scadenza. L'istruttoria del rinnovo segue la medesima procedura prescritta per il rilascio.

4. La rinuncia volontaria di qualsivoglia occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto a restituzione del canone versato.

5. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua destinazione pubblica, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare unilateralmente la concessione. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

6. È altresì facoltà del Comune, per mutate circostanze di interesse pubblico, modificare unilateralmente la concessione senza indennizzo alcuno.

7. E' in facoltà dell'Amministrazione, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico che abbiano carattere temporaneo e limitato, procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata. La sospensione comporta lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza indennizzo alcuno.

8. Costituiscono cause di decadenza della concessione, con l'obbligo per il concessionario di sgomberare senza indugio l'area occupata, ripristinando lo stato dei luoghi e con rivalsa dei maggiori danni a carico dell'ente:

- a) la violazione delle condizioni previste nell'atto di concessione o nel contratto;
- b) la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche;
- c) l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato dello spazio occupato;
- d) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- e) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- f) il mancato pagamento del canone.

9. Il provvedimento di revoca per decadenza deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

10. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

ART. 34- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a:

- a) custodire e usufruire del bene concesso con la dovuta diligenza;
- b) curare la manutenzione del bene concesso delle opere realizzate, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi, in mancanza vi provvede l'Ente con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 32;
- c) evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
- d) osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o nel contratto;
- e) esibire l'atto di concessione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia Municipale e della forza pubblica.

2. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

ART. 35 – Occupazioni non soggette a domanda

1. Non sono soggette alla procedura di concessione di aree e spazi pubblici e sono esenti:

- a) le occupazioni da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi senza montaggio di palchi o pedane, negli spazi ove ciò è consentito; per le quali è sufficiente una comunicazione all'organo di Polizia Locale del giorno in cui si intende svolgere l'attività;
- b) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali non destinate alla vendita poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale;
- c) le occupazioni occasionali con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc. per pronto intervento, piccole riparazioni, lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata;
- d) le occupazioni con ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico;

CAPO II – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 36 - Procedura per l'ottenimento della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Chiunque intenda effettuare pubblicità nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti. La domanda è presentata almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità permanente.

2. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di pubblicità, la presentazione di un progetto grafico o di una

planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato (nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area in cui si intende installare il mezzo pubblicitario e la sua consistenza), tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.

3. La domanda di autorizzazione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire, della D.I.A. o della S.C.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria dell'autorizzazione richiedendo apposito parere alla Polizia Locale per quanto attiene alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, all'Ufficio Tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dal servizio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura della pubblicità.

4. L'autorizzazione si intende rilasciata con atto dell'ufficio competente.

5. L'esecutività dell'atto di autorizzazione è subordinata al pagamento del canone come determinata nel medesimo atto. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di autorizzazione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.

6. L'autorizzazione comunale non implica che il richiedente sia legittimato ad effettuare la pubblicità, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

7. Nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, è fatto obbligo al contribuente di presentare domanda di variazione. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

ART. 37 - Rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, il richiedente può presentare istanza di rinnovo prima di 30 giorni dalla scadenza per l'esposizione giornaliera e 60 giorni per l'occupazione annuale. L'istruttoria del rinnovo segue la medesima procedura prescritta per il rilascio.

2. La rinuncia volontaria di qualsivoglia diffusione pubblicitaria prima del termine stabilito nell'atto di autorizzazione non dà diritto a restituzione del canone versato.

3. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che la diffusione sia cessata, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare unilateralmente l'autorizzazione. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita la diffusione. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

4. È altresì facoltà del Comune, per mutate circostanze di interesse pubblico, modificare unilateralmente la concessione senza indennizzo alcuno.

5. È facoltà dell'Amministrazione, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico che abbiano carattere temporaneo e limitato, prescrivere la sospensione della diffusione del messaggio pubblicitario, senza indennizzo alcuno.

6. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione, con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di rimuovere senza indugio il mezzo pubblicitario e con rivalsa dei maggiori danni a carico dell'ente:

- a) la violazione delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
- b) la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di pubblicità;
- c) l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone;
- e) se la stessa non venga ritirata entro 90 giorni dalla data di rilascio;
- f) se i mezzi pubblicitari non siano mantenuti in perfetto stato di conservazione, funzionalità e sicurezza delle strutture di sostegno;
- g) in caso di decadenza dalla relativa autorizzazione e/o concessione all'occupazione del suolo pubblico;
- h) nel caso venga a cessare il tipo di attività pubblicizzata;
- i) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 4 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

7. Il provvedimento di revoca per decadenza deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 38– Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - a) verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario;
 - b) curare la manutenzione del mezzo, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - c) evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
 - d) osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
 - e) esibire l'atto di autorizzazione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia Municipale e della forza pubblica.
2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

ART. 39 - Prescrizioni relative particolari tipologie di messaggi pubblicitari

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
2. Le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e sulle vetrine e nei pubblici esercizi all'interno e sulla vetrina, ancorché visibili dall'esterno. E' vietata ogni altra collocazione.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 40 - Il servizio di pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

3. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.
4. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
5. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il committente può annullare la commissione ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 41 - Indennità, Sanzioni e Oneri di rimozione e ripristino

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. È facoltà del contribuente sanare in autonomia la mancata autorizzazione, nel caso in cui lo stesso non sia stato oggetto di atto di accertamento emesso dall'Ente. In tal caso si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 15% per cento.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato. Resta salva la facoltà per il contribuente, in assenza di atto di accertamento emesso dall'Ente, di sanare la propria posizione mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
3. In caso di violazione di ulteriori disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
5. L'Ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o

destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

6. L'indennità, le sanzioni e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione. Degli oneri di rimozione e di ripristino rispondono altresì coloro per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con apposito provvedimento essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nel medesimo provvedimento deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 42 - Accertamenti ed attività di recupero dei canoni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai soggetti di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Responsabile del canone nominato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento nonché altri dipendenti del Comune o il gestore del servizio, cui, con provvedimento adottato dal predetto responsabile, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli Uffici competenti o al gestore del servizio.

3. Il Comune o il gestore del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 43 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

ART. 44 - Norme finali

1. I seguenti regolamenti delle entrate restano operativi ai fini dell'accertamento delle obbligazioni tributarie maturate sino al 31/12/2020:

- a) Regolamento per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche N. 95 del 19 Ottobre 1998.
 - b) Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni N. 98 del 16 Dicembre 2005.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 45 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1.1 Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie:

- Categoria 1 - "CENTRO URBANO" così come delimitato con propria deliberazione n. 141 dell'8.11.2007;
- Categoria 2 - "EXTRAURBANE" tutte le altre vie, piazze ed aree fuori dal centro stesso;

1.2 Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

1.3 Alle strade od aree appartenenti alla Categoria 1 viene applicata la tariffa più elevata.

1.4 La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 25% per cento rispetto alla 1a.

2 - DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

2.1 Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere commerciale, il territorio è suddiviso in 2 categorie: categoria normale e categoria speciale.

2.2 Appartengono alla categoria speciale le seguenti strade:

- Via Martina Franca
- Piazza Marconi
- Via Fasano
- Via Cavour
- C.so XX Settembre
- Piazza Aldo Moro
- Piazza Mitrano
- Via Alberobello
- Via Cisternino

2.3 Appartengono alla categoria normale tutte le restanti strade.

3 Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere commerciale nelle strade in categoria speciale, è prevista una maggiorazione del 150% per cento.